




TAKING STOCK SULLA LEGGE 8 MARZO 2017 N° 24



RISK MANAGER E COORDINATORE UGR AZIENDALE: RUOLO, COMPITI E FUNZIONI ALLA LUCE DELLE NORMATIVE REGIONALI E NAZIONALE

Patient Quality & Safety Movement: Italy



TAKING STOCK SULLA LEGGE 8 MARZO 2017 N° 24



3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- **Legge 28 dicembre 2015, n. 208.** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.
- **Legge 8 marzo 2017, n. 24** “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”
- Disciplinare emesso da Italian Network for Safety in Health Care (INSH) – edizione 02.05.2019
- WHO Patient Safety Curriculum Guide Multi-professional, Edition 2011
- WHO Patient Safety Curriculum for Medical Schools, Edition 2008
- Delibera Giunta Regionale Toscana 1330/2011 allegato 2 “I profili professionali e le funzioni degli attori nella rete gestione rischio clinico”
- Regolamento Generale per la Certificazione di Persone, RC/C 85, emesso da RINA Services SpA




TAKING STOCK SULLA LEGGE 8 MARZO 2017 N° 24



Clinical Risk Manager (coordinatore delle attività di gestione del rischio sanitario): un medico specialista in igiene e sanità pubblica o medicina legale o in altra specialità medica, ritenuto idoneo a svolgere l'attività di coordinatore della gestione del rischio sanitario;

Safety & Quality Manager (coordinatore della sicurezza e qualità delle cure): un dipendente, non medico, del servizio sanitario con laurea magistrale e adeguata formazione ed esperienza nella gestione del rischio sanitario, ritenuto idoneo a svolgere l'attività di coordinatore della gestione del rischio sanitario.

La gestione del Rischio Clinico in Liguria



TAKING STOCK SULLA LEGGE 8 MARZO 2017 N° 24



Legge n.24/2017

Art.2 c.4. Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.....

Art.3 c.2. L'Osservatorio..... cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso..... linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per.....formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

LEGGE 28 dicembre 2015 n.208 (Legge DI STABILITA' 2016)

Art.1 c.538. La realizzazione delle **attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale**

c.539.tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie.....

b) rilevazione del rischio di inappropriatezza

c)attività di sensibilizzazione e formazione continua.....

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative;

d bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatesi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata sul sito internet.....

C.540. L'attività di gestione del rischio sanitario è **coordinata** da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

TAKING STOCK SULLA LEGGE 8 MARZO 2017 N° 24



COORDINATORE UGR

RISK MANAGER

